



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 6732

Seduta del 25/07/2022

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Mattinzoli

Oggetto

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2022 - RIPARTO DELLE RISORSE REGIONALI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giuseppe Di Raimondo Metallo

La Dirigente Maria Elena Sabbadini

L'atto si compone di 16 pagine

di cui 9 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la l.r. 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” e, in particolare, l’articolo 25 comma 2 e 3 che prevedono:

- l’istituzione di un contributo regionale di solidarietà a sostegno sia dei nuclei familiari in condizioni di indigenza, comma 2, sia degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche, comma 3;
- l’adozione di un regolamento regionale per normare le condizioni di accesso, la misura e la durata del sopracitato contributo regionale;

RICHIAMATE:

- le d.g.r. n. 5448/2016, n. 5802/2016, n. 6755/2017, n. 7257/2017, n. 601/2018, n. 879/2018 e n. 2064/2019 con le quali si è attuata la sperimentazione della misura di sostegno ai nuclei familiari assegnatari dei servizi abitativi pubblici, in condizioni di difficoltà economica di cui al sopracitato articolo 25 della l.r. 16/2016;
- il regolamento regionale 10 ottobre 2019, n. 11 “Disciplina del contributo regionale di solidarietà a favore dei nuclei assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di indigenza o di comprovate difficoltà economiche, in attuazione dell’articolo 25, commi 2 e 3, della l.r. n. 16/2016”;
- la d.g.r. n. 3035 del 6 aprile 2020 di approvazione del riparto delle risorse regionali destinate alla misura del contributo regionale di solidarietà per l’anno 2020 che per la prima annualità demanda al r.r. 11/2019 la disciplina per l’attuazione della misura;
- la d.g.r. n. 4833 del 7 giugno 2021 di approvazione del riparto delle risorse regionali destinate alla misura del contributo di solidarietà per l’anno 2021 che stabilisce, tra l’altro, che la rendicontazione delle risorse costituisce debito informativo e, pertanto, condizione necessaria per l’ammissione ai futuri contributi regionali;
- la Legge regionale 28 dicembre 2021 - n. 26 “Bilancio di previsione 2022 – 2024” con la quale sono stati stanziati per l’esercizio in corso le necessarie risorse finanziarie, a valere sul capitolo di spesa 12.06.104.11293;

VISTI gli esiti della rendicontazione delle risorse 2021 trasmesse dagli Enti;

TENUTO CONTO, per quanto sopra, che gli Enti che non hanno adempiuto all’obbligo della rendicontazione nei termini fissati dal provvedimento non sono ammessi al riparto delle risorse 2022, come già anticipato a mezzo posta certificata a tutti gli interessati nel mese di febbraio 2022;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la DGR n. 2527 del 26/11/2019 con la quale è stato stabilito, tra l'altro, che le eventuali economie derivanti dall'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà per le annualità 2018 e 2019 da parte di ALER Milano rimangono nelle disponibilità dell'ente per sostenere i nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e di grave emergenza abitativa, nel pagamento dei costi di locazione del Servizio Abitativo Transitorio;

ATTESA l'esigenza di utilizzare i seguenti criteri per la determinazione del fabbisogno finanziario finalizzato al riparto del contributo regionale di solidarietà 2022, ripartendo le risorse sulla base:

- dei coefficienti di sopportabilità della locazione sociale dei singoli nuclei familiari assegnatari, che considerano i seguenti elementi:
 - spesa per la locazione sociale, data dalla somma del canone di locazione e dei servizi comuni a rimborso;
 - indicatore di sopportabilità, quale rapporto tra la spesa della locazione sociale e il valore ISE-ERP del nucleo familiare;
 - soglie di sopportabilità individuate in funzione delle aree di appartenenza dei nuclei;
- della disponibilità presso gli Enti di somme residue non assegnate nell'anno 2021, pari a € 5.395.180,17 come da rendicontazione trasmessa sulla piattaforma per la gestione dei servizi abitativi relativa all'utilizzo delle risorse regionali, entro il termine del 30 aprile 2022;
- di quanto stabilito dalla sopracitata d.g.r. 4833/2021, in base alla quale le economie derivanti dall'assegnazione del contributo regionale di solidarietà rimangono nelle disponibilità degli Enti medesimi che le utilizzano per le future nuove assegnazioni del contributo;

RICHIAMATO l'articolo 25 comma 2 della l.r. 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" che prevede che la Regione concorra insieme ai comuni e alle ALER, a sostenere l'accesso ai servizi abitativi pubblici dei nuclei familiari in condizioni di indigenza di cui all'articolo 23, comma 3, attraverso un contributo regionale di solidarietà;

VALUTATO:

- di non ammettere a riparto per l'anno 2022 gli Enti che hanno nelle loro disponibilità economie pari o superiori al fabbisogno finanziario calcolato sulla base dei sopracitati criteri;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- di non ammettere, per ragioni di economicità, a riparto per l'anno 2022 gli enti che avrebbero un contributo teorico inferiore a € 3.000;
- di assegnare proporzionalmente alle ALER le risorse non attribuite, dopo l'applicazione dei criteri di cui sopra, pari a € 2.452.524,68;

ATTESO che il contributo di solidarietà per gli assegnatari in comprovate difficoltà economiche aventi i requisiti di cui all'art. 6 del r.r. 11/2019 contribuisce al pagamento dei servizi a rimborso dell'anno di riferimento e dell'eventuale debito pregresso, ma permane l'obbligo dell'assegnatario del pagamento del canone di locazione per l'anno 2022;

RITENUTO, per un utilizzo efficace delle risorse di cui al presente provvedimento, di invitare gli enti a individuare modalità di verifica e di determinazione del contributo, avvalendosi anche del nucleo di valutazione, che riducano il rischio di comportamenti opportunistici, quali a titolo esemplificativo:

- il pagamento del canone di locazione;
- la possibilità di definire una realistica rateizzazione del debito;
- eventuali pareri dei servizi sociali del Comune di residenza del nucleo familiare.

Per le ALER tali indicazioni costituiscono atto di indirizzo;

VISTO l'Allegato A, "Quadro di riparto delle risorse del contributo regionale di solidarietà 2022", parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono indicati sia il riparto determinato sulla base dei sopracitati criteri e pari a complessivi € 18.430.000,00, la cui copertura è a valere sul capitolo di spesa 12.06.104.11293 del bilancio regionale per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità, sia gli importi non assegnati dagli enti ammessi al riparto nel 2021 che restano nella loro disponibilità per le medesime finalità, pari a € 5.395.180,17 come da rendicontazione trasmessa sulla piattaforma per la gestione dei servizi abitativi;

CONSIDERATO che:

- a) le risorse derivanti dal riparto di € 18.430.000,00 sono trasferite agli Enti proprietari (Comuni ed ALER) entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento;
- b) gli enti proprietari assegnano ai nuclei familiari le risorse trasferite sulla base delle disposizioni del r.r. n. 11/2019;
- c) le risorse residue nelle disponibilità degli Enti proprietari sono assegnate sulla



Regione Lombardia

LA GIUNTA

base delle disposizioni del r.r. n. 11/2019 e gli Enti medesimi le utilizzano per le future nuove assegnazioni del contributo;

- d) al 30 aprile 2023, in sede di rendicontazione del contributo regionale di solidarietà 2022, si valuterà, in base alla capacità di spesa degli enti riferita anche agli anni precedenti, se mantenere le eventuali economie nelle disponibilità degli enti per le future assegnazioni dello stesso o se prevedere modalità per la loro restituzione a disposizione del bilancio regionale;

CONSIDERATO, altresì, che:

- ai fini della rendicontazione della misura 2022, gli Enti proprietari, per compilare le informazioni relative alla rendicontazione della presente misura, accedono ad una apposita sezione della Piattaforma per la gestione dei servizi abitativi (le cui disposizioni saranno fornite con successiva nota);
- il termine per la rendicontazione attraverso l'inserimento in Piattaforma per la gestione dei servizi abitativi dei dati relativi all'utilizzo delle risorse regionali 2022 è fissato al 30 aprile 2023;
- le informazioni e i dati della rendicontazione costituiscono debito informativo nei confronti della Regione, il cui adempimento è condizione necessaria per l'ammissione ai futuri contributi regionali;
- gli Enti che hanno residui non rendicontati non partecipano al riparto;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTE:

- la l.r. n. 34/1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione", nonché il Regolamento di contabilità della Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 1;
- la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DATO ATTO che del presente provvedimento è stata informata ANCI LOMBARDIA;

PRESO ATTO delle premesse sopra riportate;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A, "Quadro di riparto delle risorse del contributo regionale di solidarietà 2022", parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono indicati sia il riparto pari a complessivi € 18.430.000,00, la cui copertura è a valere sul capitolo di spesa 12.06.104.11293 del bilancio regionale per l'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità, sia gli importi non assegnati dagli enti nel 2021 che restano nella loro disponibilità, pari a € 5.395.180,17 come da rendicontazione trasmessa sulla piattaforma per la gestione dei servizi abitativi;
2. di disporre che:
 - a) le risorse derivanti dal riparto di € 18.430.000,00 sono trasferite agli Enti proprietari (Comuni ed ALER) entro 60 giorni dall'approvazione del presente provvedimento;
 - b) gli enti proprietari assegnano ai nuclei familiari le risorse trasferite sulla base delle disposizioni del r.r. n. 11/2019;
 - c) le risorse residue nelle disponibilità degli Enti proprietari sono assegnate sulla base delle disposizioni del r.r. n. 11/2019;
 - d) al 30 aprile 2023, in sede di rendicontazione del contributo regionale di solidarietà 2022, si valuterà, in base alla capacità di spesa degli enti riferita anche agli anni precedenti, se mantenere le eventuali economie nelle disponibilità degli enti per le future assegnazioni dello stesso o se prevedere modalità per la loro restituzione a disposizione del bilancio regionale;
3. di disporre, altresì, che ai fini della rendicontazione della misura 2022:
 - a) il termine è fissato al 30 aprile 2023;
 - b) le informazioni e i dati della rendicontazione costituiscono debito informativo nei confronti della Regione il cui adempimento è condizione necessaria per l'ammissione ai futuri contributi regionali;
4. di invitare gli enti proprietari, al fine di perseguire un utilizzo efficace delle risorse di cui al presente provvedimento, a individuare modalità di verifica e di determinazione del contributo, avvalendosi anche del nucleo di valutazione, che riducano il rischio di comportamenti opportunistici, quali, a titolo esemplificativo:
 - il pagamento del canone di locazione;
 - la possibilità di definire una realistica rateizzazione del debito;
 - eventuali pareri dei servizi sociali del Comune di residenza del nucleo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

familiare;

5. di dare atto che le indicazioni di cui al punto 4) costituiscono atto di indirizzo per le ALER;
6. di demandare al Dirigente competente tutti gli atti conseguenti all'adozione della presente deliberazione, nonché gli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale web.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge